



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE**

Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di imprese,  
riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| dott. ssa Raffaella Simone   | Presidente   |
| dott. ssa Assunta Napoliello | Giudice      |
| dott. ssa Valentina D'Aprile | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 12979^2018 r.g. proposta  
da

**Parte\_1**, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Lotito e  
dall'Avv. Prof. Armando Regina, quest'ultimo domiciliatario, in virtù  
di mandato a margine della citazione;

- attore-

contro

**CP\_1** rappresentato e difeso dall'Avv. Emmanuele  
Virgintino, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla  
comparsa di risposta;

**Controparte\_2** rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola  
Braccioldieta, domiciliatario, in virtù d procura in calce alla  
comparsa di risposta;

- convenuti-

Conclusioni come precisate nel verbale d'udienza dell'11/6/2025 e del 14/10/2025 che si intendono integralmente richiamate.

Oggetto: responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. da lesione dell'affidamento - trasferimento di partecipazioni azionarie.

---

---

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.2.- Con atto di citazione notificato il 14 settembre 2018, [...]

**Parte\_1** premettendo di essere socio in misura del 7% della Riscossa s.p.a. e di avere delegato, unitamente alla madre

**Controparte\_3** titolare del 18% delle quote sociali l'Avv. Di Bari Michele, per la gestione delle partecipazioni indicate, ha convenuto in giudizio **CP\_1** commercialista e consulente finanziario della Riscossa s.p.a., nonché **CP\_2**

**[...]**, socio in misura del 25%, per far accertare l'inadempimento all'accordo raggiunto, all'esito di plurime trattative, il 16 febbraio 2017 anche con **Controparte\_4** e **CP\_5** il quale prevedeva la vendita dell'intera partecipazione pari al 25% della Riscossa s.p.a. da parte del **Controparte\_2** al prezzo complessivo pattuito di € 1.600.000,00, somma così precisamente suddivisa:

- quota pari al 5% del capitale sociale per il prezzo di € 300.000,00 in favore dell'acquirente socio sig. **Parte\_1**

- quota pari al 5% del capitale sociale per il prezzo di € 300.000,00 in favore dell'acquirente socio sig. **Controparte\_4**

- quota pari al restante 15% del capitale sociale per il prezzo di € 1.000.000,00 in favore dell'acquirente terzo, estraneo alla società, **CP\_5** stimato imprenditore operante nel settore della stessa società Riscossa, noto e gradito ai soci **CP\_2**; il tutto subordinatamente al rituale espletamento delle procedure delineate dall'art. 6 dello statuto della società al fine di tutelare i diritti di prelazione e di gradimento di ciascun socio. In particolare, ha evidenziato che, dopo l'invio ad opera dell'Avv. **[...]** **Pt\_1**, in rappresentanza dell'attore, della racc. a/r del 17/2/2017 con cui si invitava il **CP\_1** ad informare formalmente del suo mandato e della proposta di vendita la società Pastificio Riscossa s.p.a. e ad attivare le procedure statutarie previste a garanzia degli altri soci, l'affare non si era più perfezionato, senza giustificato motivo, e successivamente, nell'ambito della procedura espropriativa delle azioni del Pastificio Riscossa s.p.a. intrapresa da **Controparte\_3** quale creditrice pignorante, si era appreso che il **Controparte\_2** avesse venduto, con l'atto notarile del 1°/8/2017, l'intera quota della sua partecipazione sociale, pari a n. 33.800 azioni alla socia **Parte\_2** ed ulteriori n. 33800 azioni a **Controparte\_6** al prezzo inferiore onnicomprensivo di €1.500.000,00; circostanza quest'ultima che, a fronte della lesione della buona fede e della correttezza nelle trattative in precedenza intercorse tra le parti, aveva indotto l'Avv. **Pt\_1** a contestare, per conto dei soci dallo stesso rappresentati, la validità del *quorum* costitutivo delle successive assemblee del 16/4/2018 e del 4/7/2018, nelle quali oltretutto il Presidente aveva comunicato di avere ricevuto una proposta di acquisto dell'intera partecipazione al capitale sociale della

Pastificio Riscossa s.p.a. parte dell' **Parte\_3** al prezzo di €12.000.000,00. L'attore ha, pertanto, concluso per l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivante dalla violazione degli accordi conclusi il 16/2/2017 e per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, a titolo di danno emergente e lucro cessante, conseguenti al depotenziamento del voto, in ragione del mancato incremento della partecipazione societaria per effetto dell'accordo, all'aumento del valore di mercato della quota (pari ad €600.000,00), alla mancata percezione degli utili maturati nel 2018 e alla perdita di *chance*; nonché per la declaratoria di inefficacia ed inopponibilità ex art. 1372, co. II, c.c. e dell'art. 6 dello statuto della vendita della partecipazione sociale ai soci **Parte\_2** e **Controparte\_7** .

I.2.- Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata il 22/1/2019, **CP\_1** non ha contestato i termini dell'accordo raggiunto con l'Avv. **Pt\_1** il 16/2/2017, ma ha eccepito l'imputabilità dell'interruzione delle trattative alla condotta del rappresentante dell'attore, ossia dell'Avv. **Pt\_1** che, con la raccomandata del 17/2/2017, aveva manifestato perplessità in merito ad un possibile ampliamento della compagine societaria ad un soggetto estraneo, riservando ai propri assistiti anche la stessa possibilità di esercizio del diritto di prelazione statutariamente riconosciuto ai soci, nonché l'insussistenza dei presupposti dell'invocata responsabilità ex art. 1218 e 2043 c.c. per cessazione degli effetti del mandato professionale ricevuto a far data dal 31/3/2017 (incarico non rinnovatogli).

Ha insistito, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza e, in subordine, per l'accertamento dell'esclusiva

responsabilità in capo al **Controparte\_2** con condanna attorea al pagamento delle spese di lite e anche a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

I.3.- Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 13/2/2019 si è, altresì, costituito **Controparte\_2** il quale ha contestato il conferimento di un mandato con rappresentanza in favore del **CP\_1** e la necessità che qualsivoglia proposta di acquisto gli fosse previamente sottoposta; ha, inoltre, rappresentato di avere ricevuto dal **CP\_1** solo notizia di una generica disponibilità ad acquistare l'intero pacchetto azionario da parte della **Pt\_4** Service s.r.l. e di avere successivamente interrotto i rapporti di mandato con il **CP\_1** a seguito della ricezione della raccomandata a/r del 17/2/2017 indirizzata dall'Avv. **Pt\_1** alla Pastificio Riscossa s.p.a.; insistendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della domanda risarcitoria attorea.

I.4.- Con memoria ex art. 183, co. VI, n. 1) c.p.c. l'attore ha proposto ulteriore domanda di nullità ex art. 1418, 1343 e 1421 c.c. della cessione della partecipazione azionaria del 1°/8/2017 intercorsa tra il **Controparte\_2** e i soci **Parte\_2** e **CP\_6**, nonché domanda ex art. 2932 c.c. in relazione all'accordo concluso, il 16/2/2017, tra il **CP\_2** e la parte convenuta.

I.4- Con il deposito della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. **Controparte\_2** ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Bari in merito alla domanda di nullità della vendita della partecipazione sociale perfezionata con atto notarile del 1°/8/2017, nonché in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c, in virtù dell'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello statuto della Pastificio Riscossa s.p.a.

I.5.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 14/10/2025, in cui è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

II.- Secondo l'ordine logico - giuridico delle questioni controverse, si procede anzitutto a definire il *thema decidendum* e le eccezioni preliminari in rito sollevate dai convenuti, in particolare da **Controparte\_2** .

II.1.- La domanda principale attorea attiene, infatti, al profilo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e, in alternativa, extracontrattuale ex art. 1337 e 2043 c.c. del socio **Controparte\_2** per il tramite del mandatario **CP\_1** per l'inadempimento dell'obbligo di trasferimento del pacchetto azionario nella sua titolarità e *pro quota* in favore dell'odierno attore **Parte\_1** (in misura del 5%) come da accordi intercorsi tra le parti in data 16/2/2017.

L'attore, tuttavia, dolendosi del successivo trasferimento ad altri soci, in particolare, a **Parte\_2** e a **Controparte\_6** del 25% della partecipazione sociale detenuta dal convenuto [...]  
**CP\_2** ha proposto ulteriore domanda di accertamento dell'inefficacia dell'atto traslativo notarile del 1°/8/2017 in quanto posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria di cui all'art. 6, trattandosi di negozio inopponibile alla società e ai soci pretermessi ai sensi dell'art. 1372 c.c.

Risulta sottratta, per effetto della rinuncia tacita nella formulazione delle conclusioni a verbale d'udienza dell'11/6/2015

nonché di quella espressamente contenuta negli scritti conclusivi attorei, al *thema decidendum* la delibazione della domanda di nullità ex art. 1418 c.c. e di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'accordo rimasto inadempito articolate dall'attore nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1) c.p.c.

Alla stregua di tali precisazioni, l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale, in forza della previsione della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello statuto della Pastificio Riscossa s.p.a. del 15/4/2004.

Tale disposizione negoziale stabilisce, infatti, che *"le controversie di seguito indicate dovranno essere devolute ad un collegio arbitrale:*

- *controversie tra soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;*
- *controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relative al rapporto sociale".*

La formulazione della struttura dell'arbitrato e della relativa composizione, nonché le regole di decisione "in via rituale, secondo diritto", lasciano propendere per la qualificazione dello strumento decisorio alternativo all'accesso alla giurisdizione come arbitrato rituale.

Da tale qualificazione giuridica discende l'applicabilità dell'art. 819 *ter* c.p.c., nella

formulazione antecedente alla riforma attuata con il d.lgs. 149/2022, il quale prevede (oltretutto in modo invariato all'attualità) che *"l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta"*.

Di conseguenza, in relazione alla domanda di accertamento dell'inefficacia dell'atto traslativo della partecipazione societaria di **Controparte\_2** del 1°/8/2017 in favore dei soci **Parte\_2** e **Controparte\_6** perché posto in essere in violazione della clausola statutaria relativa al diritto di prelazione riconosciuto ai soci, proposta dal **Parte\_1** con l'atto di citazione, si apprezza la tardività della relativa eccezione in quanto non formulata nella comparsa di risposta.

In ogni caso, ove si circoscrivesse l'eccezione di difetto di competenza in ragione del compromesso arbitrale alle sole domande ex art. 1418 c.c. e 2932 c.c. avanzate da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1) c.p.c. la stessa risulterebbe assorbita dalla rinuncia alle predette domande formalizzata dall'attore nel menzionato verbale di causa e negli scritti difensivi conclusivi.

II.2- Risulta documentato che, in data 29 novembre 2016, **Controparte\_2** abbia conferito a **CP\_1** mandato di assistenza professionale finalizzata alla ricerca di un acquirente disposto a pagare un importo minimo di €1.500.000,00, quale prezzo per l'acquisto di 67.600 azioni del valore nominale cadauna di euro 10,00 pari complessivamente al 25% del capitale sociale del Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro s.p.a., avente durata fino al 31/3/2017 e con previsione di un corrispettivo pari al 3% del prezzo pagato applicato all'importo minimo indicato in €1.500.000,00 ed in

un un'ulteriore somma pari al 5% del prezzo per la parte eccedente il suddetto importo minimo (cfr. doc. 2 fasc. di parte del convenuto **CP\_1** .

Il mandato era stato conferito da **Controparte\_2** per lo svolgimento dell'attività di assistenza professionale finalizzata alla ricerca di un acquirente disposto a pagare l'importo minimo di €1.500.000,00 per l'acquisto di n. 67600 azioni del valore di €10,00 ciascuna pari al 25% della partecipazione sociale dallo stesso posseduta nella Pastificio Riscossa s.p.a.

Il negozio di conferimento dell'incarico precisava come l'individuazione e la scelta del potenziale acquirente fosse rimessa alla discrezionalità del mandante, ossia dello stesso **CP\_2** , ed ancora che il diritto all'onorario in capo al mandatario sarebbe sorto contestualmente alla predisposizione di atti negoziali idonei e vincolanti al trasferimento delle quote, diritto che non sarebbe venuto meno in caso di rifiuto o di rinuncia ad effettuare la cessione ad un prezzo pari almeno a quello minimo indicato in oggetto.

Tali prescrizioni tese a garantire il mandante rispetto alla scelta soggettiva dell'acquirente avvalorano l'esclusione del potere di rappresentanza in capo al **CP\_1** , trattandosi di mandato circoscritto alla ricerca e all'individuazione di un potenziale acquirente, con predeterminazione delle condizioni oggettive del futuro trasferimento, pur sempre da rimettersi all'attività negoziale perfezionativa da parte del titolare del diritto.

D'altronde, non risulta neppure adeguatamente dimostrato che l'ampiezza del mandato fosse stata manifestata all'esterno, nelle trattative precedentemente intercorse con l'Avv. **Pt\_1** come

evincibile dal tenore della raccomandata a/r del 17/2/2017, nella quale l'Avv. Michele Di Bari invitava il **CP\_1** a notiziare l'assemblea dei soci del mandato ricevuto da **Controparte\_2** (doc. 10 fasc. attoreo).

Ad ogni modo, dalla stessa comunicazione e dal richiamo anche nell'oggetto allo specifico *"mandato conferito dal sig. [...] **CP\_2** a vendere la sua quota del 25% di partecipazione al capitale sociale del Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro s.p.a."* può dirsi corroborato che le trattative intercorse con le parti rappresentate dall'Avv. Michele Di Bari si fossero svolte nella consapevolezza reciproca che il **CP\_1** agiva in rappresentanza sostanziale del **CP\_2**, ancorché non munito di per sé del potere di sottoscrivere il contratto di trasferimento delle quote azionarie, essendo detta facoltà non adeguatamente manifestata all'esterno alle controparti ed espressamente limitata dal negozio di conferimento dell'incarico professionale del novembre del 2016 (doc. 2 fasc. convenuto).

D'altronde, lo stesso **CP\_2** ha contestato di essere stato informato e reso partecipe del contenuto degli accordi intercorsi il 16/2/2017 oggetto di causa, evidenziando di avere ricevuto informativa circa una manifestazione di interesse all'acquisto della sua partecipazione sociale solo dal **CP\_5** in rappresentanza del fornitore Food Service s.r.l. (cfr. anche raccomandata dell'11/3/2017 sub doc. 6 fasc. del convenuto **CP\_1**).

Per tali ragioni, non si può considerare immediatamente vincolante, come prospetterebbe l'attore a fondamento dell'invocata responsabilità ex art. 1218 c.c., l'accordo raggiunto tra il **CP\_1** e l'Avv. **Pt\_1** unitamente al **Controparte\_4** (altro socio) e al

**CP\_5** in data 16/2/2017, all'esito di plurime trattative e che prevedeva la vendita dell'intera partecipazione pari al 25% della Riscossa s.p.a. da parte del **Controparte\_2** al prezzo complessivo pattuito di €1.600.000,00, somma così precisamente suddivisa:

- quota pari al 5% del capitale sociale per il prezzo di € 300.000,00 in favore dell'acquirente socio sig. **Parte\_1**

- quota pari al 5% del capitale sociale per il prezzo di € 300.000,00 in favore dell'acquirente socio sig. **Controparte\_4**

- quota pari al restante 15% del capitale sociale per il prezzo di €1.000.000,00 in favore dell'acquirente terzo, estraneo alla società, **CP\_5** stimato imprenditore operante nel settore della stessa società Riscossa, noto e gradito ai soci **CP\_2**; il tutto previo rituale espletamento delle procedure delineate dall'art. 6 dello statuto della società al fine di tutelare i diritti di prelazione e di gradimento di ciascun socio.

Invero, non può dirsi neppure realizzata una pretesa giuridicamente protetta tutelabile nelle forme della lesione del buon affidamento negoziale e della correttezza ex art. 1337 c.c.

Infatti, l'accordo raggiunto il 16/2/2017 tra il **CP\_1** e il di Bari prevedeva l'acquisto del 15% delle quote da parte di un estraneo (**CP\_5**).

Orbene, con la raccomandata a/r trasmessa dall'Avv. Di Bari Michele, per conto di **Parte\_1** e di **[...]** **CP\_3**, i potenziali acquirenti rappresentarono, da un lato, di "ritenere inopportuno - allo stato delle loro conoscenze - esprimersi in ordine al prospettato possibile ampliamento della compagine societaria poiché prerogativa esclusiva collegiale

*maggioritaria dell'assemblea dei soci", ma, dall'altro, precisarono di "riservarsi di esercitare i loro diritti di legge e di statuto (es. prelazione soggettiva; gradimento nell'assemblea ad hoc; ) per quanto di loro spettanza e competenza".*

Tale circostanza, a ben vedere, comportava una sostanziale e significativa variazione dei termini dell'accordo in precedenza raggiunto anche attraverso l'acquisizione da parte del **CP\_1** del preventivo gradimento del socio estraneo da parte quantomeno del gruppo familiare **Pt\_1** non incompatibile finanche con la stessa possibile esclusione dalla compagine societaria del terzo estraneo.

Peraltro, non sfugge che trattasi di comportamento non giustificato da un concreto e reale interesse all'acquisto da parte dei **Pt\_1** di una quota sociale maggiore, a fronte del rifiuto opposto in precedenza ad analoga proposta.

Inoltre, nella specie il rispetto dell'articolato procedimento così come delineato dalla clausola statutaria sub 6 era tale da incidere sulla validità e sulla stessa efficacia del trasferimento azionario, come espressamente previsto dall'ultimo comma della citata previsione pattizia (*"il mancato rispetto delle clausole di prelazione e di gradimento sopra descritte rende inefficace il trasferimento delle azioni nei confronti della società; pertanto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci né di esercitare alcuno dei diritti connessi alle azioni oggetto di trasferimento"*).

Com'è noto, anche la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il patto di prelazione, dalla cui inosservanza discendono solitamente conseguenze in termini di violazione di obblighi e, dunque, di natura risarcitoria, inerendo il relativo contenuto esclusivamente le

posizioni soggettive dei titolari delle partecipazioni sociali, ben potrebbe essere inserito dai soci stipulanti nell'atto costitutivo (o nello statuto) della stessa società.

Osserva la Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, 23/07/2012, n. 12797) che *"se quest'inserimento non basta, probabilmente, a privare il patto della sua valenza parasociale, che in certo qual senso appare insita nella sua stessa natura, è tuttavia innegabile che esso valga, già solo per aver trasformato il patto in una clausola statutaria, a conferirgli anche una coloritura ulteriore, questa sì di carattere sociale.*

*Se non si vuol negare significato ad un comportamento che le parti hanno liberamente scelto di assumere, quindi, è corretto ritenere che, con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo, si sia inteso attribuire a tale clausola, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare.*

*Ritenere che con l'inserimento della clausola in esame nello statuto si sia voluto attribuirle anche una rilevanza organizzativa, e non solo parasociale, appare d'altro canto del tutto coerente. Clausole come quelle di prelazione (o di gradimento) infatti- sono tali da incidere sul rapporto tra l'elemento capitalistico e quello personale della società, accrescendo il peso del secondo elemento rispetto al primo, secondo quanto i soci valutino più adatto alle esigenze dell'ente.*

*Il necessario corollario è che, allora, tali clausole possano assolvere anche ad una funzione specificamente sociale; da ciò la loro collocazione nello statuto organizzativo della società. Se così è, però, sotto diverso ed ulteriore profilo, deve ammettersi che, con un tale inserimento tali clausole cessino di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria (così anche Cass. 19.8.1996 n. 7614). Ed, in quest'ottica, può essere condivisa anche la tesi - peraltro per nulla pacifica nella stessa giurisprudenza - secondo cui la clausola statutaria di prelazione avrebbe efficacia reale ed i suoi effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente: perché, appunto, si tratta di una regola del gruppo organizzato, alla quale non potrebbe non conformarsi colui che intendesse entrare a far parte di quel gruppo (Cass. 29.8.1998 n. 8645; Cass. 19.8.1996 n. 7614)".*

Alla stregua di tali rilievi, l'osservanza del procedimento di prelazione statutaria impatta necessariamente sul percorso di perfezionamento di un valido vincolo negoziale tra le parti.

La stessa circostanza che i futuri contraenti si siano riservati il possibile esercizio del diritto di prelazione, invero, impedisce di riscontrare un rifiuto ingiustificato a contrarre fonte di responsabilità extracontrattuale da lesione delle trattative ex art. 1337 c.c. in capo al **CP\_1**, avendo questi formulato una proposta di vendita (termini utilizzati anche dalla raccomandata a/r del 17/2/2017) che contemplava l'acquisto da parte del socio estraneo **CP\_5** di una quota pari al 15%.

Peraltro, in alcun modo l'attore risulta essersi adoperato a fronte dell'inerzia del **CP\_1**, dopo la trasmissione allo stesso e

alla società della citata nota del 17/2/2017, per incentivare una ripresa delle trattative, doglianze manifestate all'indomani dell'acquisita conoscenza del trasferimento societario in favore di altri soci.

La domanda risarcitoria attorea oltre che infondata sul piano dell'*an debeat*ur risulta, oltremodo, non adeguatamente corroborata sul piano del *quantum* risarcitorio. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità più risalente (si veda, *ex multis*, Cass. 3746/2005, la liquidazione va compiuta avendo riguardo all'interesse leso - cioè l'affidamento - che consiste nel cosiddetto "*interesse negativo*", non coincidente con le utilità che si sarebbero potute acquisire dall'esecuzione del contratto non compiuto; in altri termini, "*il danno per lucro cessante può essere costituito anche dal pregiudizio economico derivante dalla rinuncia alla stipulazione di un contratto avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si sono svolte le trattative, tenuto conto che l'art. 1337 cod. civ. tutela non tanto l'interesse a perfezionare la trattativa quanto quello a non averla iniziata, con conseguente perdita di occasioni favorevoli*".

Anche l'asserito incremento di valore della quota di partecipazione sociale che l'attore avrebbe acquisito in caso di perfezionamento dell'accordo, invero, non può dirsi adeguatamente dimostrato, non solo per la mancata produzione della proposta di acquisto che si assume pervenuta al Presidente del CDA della Pastificio Riscossa s.p.a. dalla società Aldina s.r.l. nel corso dell'assemblea del 4/7/2018, ma anche perché nulla poteva escludere che la proposta potesse non sfociare in un trasferimento effettivo (di fatto, in alcun modo ulteriormente circostanziato nel corso del

giudizio). Oltremodo incerta e generica risulta la maggiorazione che sarebbe derivata da una delibera di distribuzione degli utili corrispondente ad una quota azionaria in percentuale maggiore, posto che dai documenti allegati dall'attore alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. risulta il solo bilancio al 2016 riportante una perdita di €840.000,00 e non sono stati in alcun modo comprovati dall'attore gli utili percepiti dai nuovi soci.

In base alle osservazioni che precedono la domanda attorea di risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 1337 e 2043 c.c. deve essere disattesa per infondatezza.

Con riguardo all'azione di accertamento dell'inefficacia dell'atto di trasferimento del 1°/8/2017 in favore di *Parte\_2* [...] e di *Controparte\_6* in ragione del carattere reale della clausola di prelazione statutaria, si apprezza l'inosservanza del litisconsorzio necessario con i soci acquirenti e con la società, dovendosi, pertanto, la relativa controversia rimettere sul ruolo con conseguente necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 102 c.p.c.

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza processuale nei rapporti tra l'attore e il convenuto *CP\_1* ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; dovendosi, invece, le spese nei rapporti processuali con il convenuto *Controparte\_2* rimettersi all'esito della definizione del giudizio che proseguirà con i litisconsorzi pretermessi.

Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt. 4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle *"prestazioni professionali esaurite*

successivamente alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 23/10/2022).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore indeterminabile della domanda, quindi, tenuto conto dello scaglione compreso tra €26.000,01 e €52.000,00, ridotti in misura del 50% quanto alla fase istruttoria attesa la natura prevalentemente documentale della lite ed in misura del 50% di quella decisoria, in ragione della concentrazione delle principali tesi difensive negli scritti introduttivi:

| Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00 |          |      |          |
|-----------------------------------------|----------|------|----------|
|                                         | Parte_5  |      |          |
|                                         |          |      | [...]    |
| [...]                                   | 1.701,00 | //   | 1.701,00 |
| Introduttiva                            | 1.204,00 | //   | 1.204,00 |
| Istruttoria                             | 1.806,00 | -70% | 903,00   |
| Decisoria                               | 2.905,00 | -50% | 1.452,00 |
| TOTALE                                  |          |      | 5.260,00 |

In difetto di adeguata dimostrazione dei presupposti soggettivi del dolo o della colpa grave non può apprezzarsi alcuna fondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto CP\_1 .

P.q.m.

il Tribunale di Bari, sezione specializzata impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 14/9/2018 da Parte\_1 nei confronti di CP\_1 e di Controparte\_2 così provvede:

- a) Rigetta la domanda risarcitoria attorea;
- b) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dal convenuto CP\_1
- c) Condanna l'attore alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del convenuto CP\_1 che si liquidano nel complessivo importo di €5.260,00, oltre al

rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come legge;

- d) Dispone sulla prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di accertamento dell'inefficacia dell'atto di trasferimento del 1°/8/2017 come da separata ordinanza.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del 2/4/2026.

Il Giudice rel.

*Valentina D'Aprile*

Il Presidente

*Raffaella Simone*